



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 16 del 30/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di Luglio alle ore 18:30, presso il Palazzo Comunale di Via San Marco, 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MORGANI SERENA	SI	
2	BOLDINI MATTEO	SI	
3	TOSA MARIO		SI
4	TOSA ELISA	SI	
5	MAGNINI GRAZIANO	SI	
6	BONOMELLI MANUEL	SI	
7	GIACOMINI GIACOMO	SI	
8	PERINI MAURIZIO	SI	
9	BERNARDI LOREDANA		SI
10	PASINETTI ENRICO	SI	
11	SCOLARI SARA	SI	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Sono presenti gli assessori esterni :

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto Bernardi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026 ;

Il sindaco prende la parola e illustra le motivazioni che portano all'adozione del presente atto ovvero concedere ai cittadini morosi la possibilità di aderire alla "rottamazione" e dilazionare i propri pagamenti oltre a stralciare la quota interessi, tale provvedimento anche nell'ottica di recuperare somme ad oggi difficilmente esigibili frutto di perseverante ed ormai nota morosità che con i tradizionali mezzi a disposizione dell'Ente solo in parte riescono a contrastare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha istituito la cosiddetta "Rottamazione-quinquies", consentendo la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (AdER);
- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di

cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- è stato approvato in commissione Finanze al D.l. n. 63/2026 un emendamento che, intervenendo con una serie di differimenti temporali, ha modificato il calendario delle scadenze originariamente previsto. Alla luce delle modifiche approvate, il quadro delle scadenze risulta il seguente:
 - a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
 - b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
 - c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate successive, dalla sesta alla cinquantaquattresima, avranno invece scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
 - d) entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi originariamente iscritti ammontano complessivamente ad euro 69.583,52 di cui residuano euro 36.285,94;
- nel bilancio comunale risultano iscritti i residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione al netto dei provvedimenti in variazione e delle riscossioni totalmente accantonati nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- sebbene non risulti possibile effettuare una valutazione quantitativa certa, è presumibile ritenere che l'adesione al dispositivo della "rottamazione-quinquies" da parte dei contribuenti interessati possa riscontrare un discreto tasso di partecipazione, in virtù delle condizioni di facilitazione dalla stessa garante;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies risulta vantaggiosa in quanto consente di incassare crediti vetusti di difficile

esigibilità, evitando i costi di ulteriori procedure esecutive, di liti, spese legali, e migliora il risultato di amministrazione con effetti positivi sulla cassa e la riduzione dell'accantonamento al FCDE;

Ritenuto pertanto di disporre, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Acquisito:

- il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 13 del 24/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente

Con voti favorevoli n.9 consiglieri all'unanimità, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
- di trasmettere:
 - copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
 - la presente deliberazione, ai soli fini statistici, entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione entro il 31 luglio 2026 sul sito internet istituzionale dell'ente;

Quindi, in considerazione dell'urgenza che riveste il presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge per alzata di mano da
n. 9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n.267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Morgani Serena

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 31/07/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D. Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 31/07/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Bernardi

Copia per albo

Savio dell'Adamello, 31/07/2026